



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 27/07/2017	OGGETTO: regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della "Consulta per il turismo"
---------------------------------	---

COPIA

L'anno **duemila diciassette**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle **ore 19,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta **ordinaria**, pubblica, di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	MANDARÀ	PIETRO	P	
2	GALUPPI	ANTONELLA	P	
3	COGNATA	RICCARDO	P	
4	CANDIANO	SILVANA	P	
5	SANTODONATO	GIULIA VIRGINIA	P	
6	GIAVATTO	GIOVANNI		A
7	ZISA	GIUSEPPINA	P	
8	CAPPELLO	SALVATORE	P	
9	SCHEMBARI	LUCIO	P	
10	AGNELLO	LUCA	P	
11	ZAGO	CHIARA	P	
12	GAMBINO	CATERINA	P	

Consiglieri assegnati: n. 12; in carica: n. 12; Presenti: n. 11; Assenti: n. 1

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, **Pietro Mandarà**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto comunale e dell'articolo 2 del regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, ha riconosciuto essere legale il numero degli intervenuti per potere trattare l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il **Sindaco Giovanni Barone** e l'**Assessore Filippo Frasca**.

Il **Presidente**, atteso che trattasi di proposta di deliberazione formulata dall'Amministrazione comunale, invita il Sindaco a illustrare le motivazioni politiche.

Il **Sindaco** richiama gli intendimenti già espressi dalla compagine politica che lo sostiene: spiega che la volontà è quella di cambiare passo, intervenendo sul tipo di turismo che interessa Santa Croce Camerina e adottando politiche che favoriscano flussi di turismo non più "residenziale", limitato ai mesi di luglio e agosto. Afferma che si pensa a creare le condizioni per favorire la c.d. "destagionalizzazione" delle presenze turistiche, soprattutto di stranieri, in sinergia con le agenzie turistiche.

Ricorda gli sforzi compiuti nel corso degli anni da parte del Comune per organizzare ed offrire i servizi a quanti dai paesi dell'area vasta vengono a dimorare nelle residenze estive; per la stagione estiva 2017 sono stati attivati servizi per la fruizione del mare: docce, servizio di salvataggio sulle spiagge libere, servizio di igiene urbana, con attenzione anche alla pulizia della Città.

Precisa che, a suo parere, questo tipo di turismo, però, pur favorendo uno sviluppo economico costante e militato, non potrà portare i benefici che tutti si aspettano e che l'attuale Amministrazione ritiene che possano essere raggiunti con una diversa politica a favore del turismo.

Ritiene che bisogna lavorare per trasformare il turismo di Santa Croce Camerina da turismo di villeggiatura in turismo vero e proprio, destagionalizzato.

Alle ore 19,30 entra in aula il Vice Sindaco – Consigliere comunale Arch. Giovanni Giavatto.

Sono presenti tutti i 12 Consiglieri comunali assegnati e in carica.

Dichiara che, in tal senso, l'Amministrazione attiva pensa ad un coinvolgimento dei vari operatori del settore in un progetto programmatico, da realizzare in forma istituzionalizzata e non con modalità informali, creando una consulta, un tavolo tecnico, a cui fare partecipare gli esperti e gli addetti ai lavori per realizzare una buona e proficua collaborazione.

Invita, pertanto, ad approvare il regolamento predisposto dagli Uffici.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Caterina Gambino** per evidenziare delle incongruenze nello schema di regolamento sottoposto ad approvazione; in particolare, si riferisce a quanto previsto

- nell'articolo 4, quando stabilisce che la Consulta è composta da: a) Sindaco o Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
- nell'articolo 5, quando parla di soggetti indicati con le lettere j) e k) che, in realtà, non sono contemplati nell'articolo 4 che stabilisce la composizione della Consulta;
- nell'articolo 5, punto 4, secondo il quale tutti i componenti della Consulta non possono essere amministratori del Comune di Santa Croce Camerina, ponendosi in contrasto con l'assegnazione della Presidenza della Consulta al Sindaco – come invece stabilito dall'articolo 4, lettera a).

Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5, punto 4, osserva che è previsto come requisito per essere designati quali componenti della Consulta quello di essere operatori economici del territorio del Comune di Santa Croce Camerina e propone di allargare tale possibilità agli operatori economici del Comune di Ragusa, in considerazione del fatto che le dinamiche sociali superano le barriere e le delimitazioni amministrative; cita il caso di Punta Braccetto – per metà ricadente nel territorio comunale di Ragusa e per metà nel territorio del Comune di Santa Croce Camerina.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Luca Agnello** il quale, a sostegno di quanto testè illustrato dal Consigliere Signora Caterina Gambino, espone le proprie perplessità sulla proposta sottoposta all'approvazione.

Dichiara di volere capire, innanzitutto, se la proposta è avanzata dalla Giunta; evidenzia l'incongruenza, già evidenziata dal Consigliere Signora C. Gambino, tra l'articolo 4 – nella parte in cui prevede la presidenza della Consulta (da parte del Sindaco) – e l'articolo 5, punto 4 – nella parte in cui esclude che gli amministratori comunali possano fare parte della Consulta. A conforto di quanto espone afferma esserci un riferimento normativo e cita la circolare dell'assessorato regionale enti locali n. 16 dell'8 marzo 1994, formulando riserva in merito a eventuali leggi successive di segno opposto. Legge la circolare predetta nella parte in cui è riportato il testo dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 7/1992: “gli assessori e i consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune”. Riconosce che, in realtà, lo Statuto del Comune di Santa Croce Camerina prevede che chi presiede le Consulte del Comune deve essere il Sindaco. Seppur con le evidenziate discrasie, afferma che il gruppo di minoranza apprezza il testo del regolamento, lo ritiene un atto importante, un impulso in più a favore del Comune per poter lavorare. Continua con i rilievi mossi al testo del regolamento proposto e contesta che il Sindaco possa essere sostituito dall'Assessore delegato e, coerentemente a ciò, suggerisce che la delega del Sindaco possa essere data a uno dei componenti della Consulta. Altro rilievo che muove contro il testo del regolamento riguarda la previsione dell'articolo 6, proponendo di inserire che la funzione di segretario della Consulta possa essere svolta da un dipendente comunale, in sostituzione dell'odierna previsione che riserva tale ruolo al funzionario/responsabile del dipartimento. In merito alla partecipazione gratuita alle attività della Consulta di cui all'articolo 8 - rubricato status giuridico dei componenti – suggerisce di inserire una frase secondo la quale testualmente escludere gli oneri per la partecipazione del segretario. Riguardo all'articolo 9 sottolinea che l'attuale testo impone la diramazione dell'avviso contemporaneamente secondo tutte le modalità ivi indicate e, pertanto, riconoscendo che la volontà è quella di offrire varie modalità alternative per la convocazione, propone di sostituire il termine “dovrà” con il termine “potrà”. Chiede chiarimenti sull'articolo 13, sollevando perplessità di natura tecnico-operativa sui tempi da soddisfare per la convocazione e per la nomina della Consulta. Riprende la proposta del Consigliere Signora Gambino finalizzata ad estendere la partecipazione alla Consulta anche a soggetti che operano vicino al territorio di Santa Croce Camerina, atteso che molte strutture turistiche non rientranti

formalmente nel nostro territorio comunale vi hanno una forte incidenza; pensa non solo a Punta Braccetto ma anche a strutture di altre zone, dove trovano lavoro molti abitanti di Santa Croce Camerina.

Interviene il **Sindaco** per fornire il punto di vista dell'Amministrazione attiva sulle considerazioni illustrate dalla minoranza consiliare; afferma che il regolamento proposto è perfettibile, anche con riferimento agli operatori del Comune contermine, seppur "cum grano salis". Richiama l'attenzione del Consiglio comunale su ciò che l'Amministrazione vuole offrire agli operatori del turismo: formalizzare gli incontri tra Amministrazione comunale e operatori del settore turismo; evidenzia che la Consulta non produrrà atti amministrativi che interferiranno direttamente sul bilancio comunale, anche se le risultanze degli incontri verranno offerte all'attenzione anche del Consiglio comunale qualora ritenute di interesse e di rilevanza per il Consiglio comunale. Chiede al Consiglio comunale di provvedere per l'approvazione, lasciando la porta aperta per eventuali miglioramenti e/o correzioni che il Consiglio comunale riterrà di apportare, anche successivamente. Conclude chiedendo ai Consiglieri di dargli la possibilità di cominciare a lavorare usufruendo sin da subito anche di questo strumento.

Il Consigliere comunale Signora Antonella Galuppi propone una breve **sospensione** che il Presidente, acquisendo il consenso unanime dei Consiglieri presenti, dispone.

Sono le ore 19,48_.

Alla ripresa dei lavori sono le ore 20,02 e, fatto l'appello, risultano presenti tutti i 12 Consiglieri comunali.

Il **Consigliere comunale Signora Antonella Galuppi** interviene per replicare alle osservazioni della minoranza. Dopo avere sottolineato che la Consulta non è un organismo che produce atti con valenza amministrativa, con riferimento alla Presidenza della Consulta da parte del Sindaco, afferma che la circolare regionale invocata dalla minoranza consiliare essendo del 1994 sicuramente è da ritenere superata, atteso che lo Statuto del Comune di Santa Croce Camerina, adottato nel 2008, sarà stato approvato valutando anche eventuali ipotesi di contrasto con la predetta circolare e la normativa illustrata con la stessa. Precisa che la Consulta che si va oggi a istituire non è un organismo tecnico. A tale riguardo legge l'articolo 63, comma 5, dello Statuto comunale: "i componenti delle Consulte, che saranno convocate e presiedute dal Sindaco, sono nominati dallo stesso nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento, che dovranno tendere a garantire la presenza di entrambi i sessi, la presenza territoriale e dei rappresentanti delle categorie e degli organismi di partecipazione interessati". Condivide le obiezioni sollevate dal Consigliere Signora C. Gambino sul refuso presente nell'elenco di cui all'articolo 5, confermando che, correttamente, le lettere j) e k) andrebbero corrette con l'indicazione della lettera l). Dichiaro di non condividere le affermazioni dei Consiglieri di minoranza in merito al divieto contenuto nell'articolo 5 secondo il quale gli amministratori comunali non possono fare parte della Consulta. Ritiene che una lettura sistematica dell'intero regolamento e un'applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto consentono di ritenere pacifico che il Sindaco presiede ed è componente di diritto della Consulta; precisa che il divieto, quindi, è da intendere rivolto ai Componenti e non alla presidenza. Sui rilievi mossi in riferimento all'articolo 9 e al termine "dovrà" ritiene che debba essere mantenuto la parola "dovrà", atteso che la convocazione non è una facoltà – a cui giustamente potrebbe essere collegato il termine "potrà", come suggerito dal Consigliere Agnello; precisa

che la convocazione della Consulta è un fatto obbligatorio e non una facoltà. Sui rilievi mossi contro le previsioni di cui all'articolo 13 afferma che non esiste alcuna incongruenza, poiché il Sindaco potrà inviare la copia del regolamento sulla base delle designazioni ricevute.

Chiede ed ottiene di parlare il **Consigliere Luca Agnello** il quale ringrazia il Consigliere Galuppi per le spiegazioni fornite, anche se lamenta (come fatto grave) che questo poteva essere ruolo svolto dall'Amministrazione, rappresentata dal Sindaco, presente in aula. Ritiene che l'odierna proposta di regolamento sia un testo "inceppato"; ritiene che alcune delle incongruenze evidenziate restino ancora valide, poiché una legge regionale non può essere superata da uno Statuto comunale.

Riprende i rilievi che aveva mosso contro il testo di regolamento nel corso del proprio precedente intervento. Rilegge il testo della circolare regionale che con citazione testuale vieta che gli assessori e i consiglieri comunali possano essere componenti di organi consultivi del Comune. A tale riguardo chiede che il segretario comunale fornisca un parere tecnico. Definisce "inceppato" lo strumento oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e dichiara che la minoranza non può accettare questo modo di procedere. Ritiene che il regolamento come proposto sia illegittimo.

Il **Presidente** invita il segretario comunale a esprimere il parere richiesto dal capo gruppo di minoranza.

Il **segretario comunale** osserva che da una lettura sistematica del combinato disposto degli articoli 4, lettera a) e 5, punto 4, si possa ritenere, come d'altronde non contestato dalla minoranza, che il Sindaco sia componente di diritto della Consulta. Richiama la legge regionale sull'elezione diretta del Sindaco e la possibilità che la stessa legge offre al Sindaco di potere nominare gli Assessori indicando nei provvedimenti di nomina degli Assessori le materie che sono oggetto di delega. In virtù di tale previsione di legge (legge regionale n. 35/1997) – parte fondante dell'Ordinamento regionale degli enti locali – conclude che nella istituenda Consulta per il turismo il Sindaco possa regolarmente delegare un Assessore per svolgere in sua sostituzione la funzione di Presidente della Consulta.

A questo punto, dopo una breve e informale discussione tra i Consiglieri su come procedere nella trattazione dell'argomento e sulle eventuali votazioni in merito ai vari rilievi mossi dalla minoranza, il Consigliere L. Agnello propone una sospensione dei lavori per consentire alla minoranza di redigere un emendamento sul testo di regolamento sottoposto ad approvazione.

Il Presidente, dopo avere acquisito il consenso unanime dei Consiglieri presenti, dispone una sospensione della seduta.

Sono le ore 20,20.

Alla ripresa dei lavori sono le ore 20,35 e, fatto l'appello, risultano presenti tutti i 12 Consiglieri comunali.

Chiede ed ottiene di parlare il Capo gruppo di minoranza Consigliere Luca Agnello il quale legge il testo dell'emendamento che viene proposto e depositato/allegato alla presente deliberazione, emendamento corredato della circolare dell'Assessorato regionale Enti locali n. 7 dell'8 marzo 1994.

Sull'emendamento proposto dal gruppo di minoranza il Responsabile del 4° Dipartimento, Dr.ssa Antonella Gulino esprime parere favorevole.

A questo punto, poiché nessun altro dei Consiglieri chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza consiliare "liberi di scegliere" che viene allegato al presente atto.

Si dà atto che, a inizio dei lavori, come da verbale n. 59, sono stati nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l'odierna seduta i Consiglieri Candiano, Cognata e Schembari.

Con votazione palese per appello nominale l'emendamento proposto con n. 4 favorevoli (Agnello, Gambino, Schembari e Zago), con 8 voti contrari (Mandarà, Galuppi, Cognata, Candiano, Santodonato, Giavatto, Zisa e Cappello), n. 0 assenti, non viene approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Consulta per il turismo", qui allegata;

visto l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza, qui allegato;

udito il parere di regolarità tecnica espresso sull'emendamento;

uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Agnello e Galuppi;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di non approvare l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza.

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara che l'emendamento proposto dal gruppo di minoranza non è approvato.

A questo punto il **Capo gruppo di maggioranza Signora Antonella Galuppi** propone un emendamento con il quale si vuole togliere il refuso contenuto nel testo dell'articolo 5 del regolamento sottoposto ad approvazione, sostituendo nell'elenco la lettera j) e la lettera k) con la lettera l).

Sull'emendamento proposto dal Consigliere Signora Galuppi a nome del gruppo di maggioranza viene espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il **Consigliere L. Agnello** preannuncia il voto favorevole del gruppo di minoranza, dando atto che il refuso che si va a correggere è frutto di un comprensibile errore di redazione. Prende atto che non è stata accolta la proposta della minoranza affermando che la stessa era finalizzata a rendere operativo l'organismo che si va a istituire. Preannuncia che il gruppo di minoranza valuterà l'opportunità, qualora venga approvato tutto il regolamento, di inviare gli atti all'Assessorato Regionale Enti Locali.

Poiché nessun altro dei Consiglieri chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza consiliare.

Si dà atto che, a inizio dei lavori, come da verbale n. 59, sono stati nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l'odierna seduta i Consiglieri Candiano, Cognata e Schembari.

Con votazione palese per appello nominale l'emendamento viene approvato con 12 voti favorevoli (Mandarà, Galuppi, Cognata, Candiano, Santodonato, Giavatto, Zisa e Cappello, Agnello, Gambino, Schembari e Zago), n. 0 contrari, n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Consulta per il turismo", qui allegata;

udito l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza;

udito il parere di regolarità tecnica espresso sull'emendamento, allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Agnello e Galuppi;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di approvare l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza e in particolare di togliere il refuso contenuto nel testo dell'articolo 5 del regolamento sottoposto ad approvazione, sostituendo nell'elenco la lettera j) e la lettera k) con la lettera l).

Il Presidente proclama l'esito della votazione (12 voti unanimi favorevoli) e dichiara che l'emendamento proposto dal gruppo di maggioranza è approvato.

A questo punto il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto "regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Consulta per il turismo", come emendato, che viene allegato al presente atto.

Si dà atto che, a inizio dei lavori, come da verbale n. 59, sono stati nominati scrutatori per le votazioni che avranno luogo durante l'odierna seduta i Consiglieri Candiano, Cognata e Schembari.

Con votazione palese per appello nominale la proposta di regolamento, come emendato, con n. 8 favorevoli (Mandarà, Galuppi, Cognata, Candiano, Santodonato, Giavatto, Zisa e Cappello), con 4 voti contrari (Agnello, Gambino, Schembari e Zago), n. 0 assenti, viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di deliberazione avente per oggetto "regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Consulta per il turismo", come emendato, qui allegata;

visto il parere di regolarità tecnica;

uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri Agnello e Galuppi;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato l'esito della votazione come proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento della Consulta per il turismo", come emendato, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, ed il seguente dispositivo:

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale, costituito da n. 15 articoli , relativo all'istituzione della "Consulta Comunale per il Turismo", tendente ad osservare criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale , redatto dal 4° Dip.to Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo".
- 2) Dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, modificato dall'art. 12 comma I della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

Presentata da IL SINDACO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento della "Consulta per il Turismo". Proposta per il Consiglio Comunale

Li 21-07-2017

IL PROPONENTE
IL SINDACO
(Dott. Giovanni Barone)

4° DIPARTIMENTO – SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E CULTURALI

UFFICIO/SERVIZIO: Sport – tempo libero, turismo, spettacolo – attività culturali
Per quanto concerne la **regolarità tecnica** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li 21-07-2017

Il Dirigente del IV Dipartimento
Dott.ssa A. Gulino

2° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI – SERVIZI FINANZA E CONTABILITA'

Per quanto concerne la **regolarità contabile** si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Li _____

Il Dirigente del II Dipartimento – Responsabile Ragioneria
Dott. **B. Busacca**

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91, si attesta la copertura Finanziaria come segue:

Interv. _____

Somma Disponibile: €. _____

Prenotare con la presente: €. _____

Differenza: €. _____

Li _____

Il Dirigente del II Dipartimento – Responsabile Ragioneria
Dott. **B. Busacca**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento della “Consulta per il Turismo”.

- **Premesso** che il Comune di Santa Croce Camerina garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico –amministrativa, economica e sociale della comunità;
- **Che** è intendimento dell’Assessore al Turismo costituire la “Consulta Turistica Comunale”, organismo al quale sono chiamati a partecipare le associazioni o enti di promozione turistica e le varie categorie che svolgono l’attività turistica e la promozione del territorio;
- **Che** la Consulta persegue l’obiettivo primario di migliorare l’offerta turistica di Santa Croce Camerina, e favorire l’economia della città intervenendo nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di altri Enti, Associazioni e Categorie Economiche operanti sul territorio comunale;
- **Che**, al fine di procedere all’istituzione del predetto organismo, è stato predisposto il Regolamento, costituito da n. 15 articoli, allegato alla presente, approvato con delibera di G.C. n. 126 del 13/07/2017, nel quale sono stabilite la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento;
- **Ritenuto**, per le superiori motivazioni, di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della “Consulta per il Turismo”;
- Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- Visto** il TUEL 267/2000
- Visto** l’art.63 del vigente Statuto Comunale approvato dal C.C. con delibera n. 46 del 29/07/2008,
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL;

PROPONE

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1)Di approvare il Regolamento Comunale, costituito da n.15 articoli, relativo all’istituzione della “Consulta Comunale per il Turismo”, tendente ad osservare criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal IV Dipartimento “Ufficio Sport, Turismo e Spettacolo”.

2)Di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa.

Santa Croce Camerina 21-07-2017

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Rosa Ferraro

Il Dirigente del IV Dipartimento

Dott.ssa Antonella Gulino

Il RESPONSABILE
(Dott. Giovanni Barone)



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

SCHEMA
Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della
" Consulta Comunale per il Turismo "

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 126 DEL 13.07.2017
SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Art.1

Costituzione

Il Comune di Santa Croce Camerina riconosce il turismo, risorsa primaria e fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio, e intende promuovere e sostenere ogni azione ed iniziativa atta a valorizzare tale settore.

Per raggiungere tali obiettivi, viene istituita la "Consulta Comunale per il Turismo", organismo consultivo e di confronto dell'Ente, quale strumento di partecipazione che collabora con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione di politiche di promozione del territorio, e di sviluppo delle attività economiche connesse con il comparto turistico.

Art.2
Finalità

La Consulta Comunale per il Turismo si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul comparto turistico di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- b) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla promozione ed alla crescita del turismo;
- c) avanzare e suggerire strategie comunicative e di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri;
- d) presentare e prospettare idee e proposte atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale;
- e) favorire e promuovere incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche;
- f) formulare analisi e proposte su problemi generali del settore turistico;
- g) promuovere percorsi di formazione turistica per tutti gli operatori economici del territorio e per la cittadinanza attiva.

Art.3
Composizione della consulta

Sono organi della Consulta Comunale per il Turismo:

- 1) Il Presidente della Consulta
- 2) Il Segretario della Consulta
- 3) L'Assemblea dei componenti

Art.4
Componenti dell'Assemblea della Consulta

La Consulta Comunale per il Turismo è composta da:

- a) Il Sindaco o un suo assessore delegato, con funzione di Presidente;
- b) n°1 rappresentante della categoria degli albergatori;
- c) n°1 rappresentante della categoria gestori di agriturismo, e turismo rurale;
- d) n°1 rappresentante della categoria titolari di B&B, residence e strutture ricettive similari (affittacamere, appartamenti vacanze);
- e) n° 1 rappresentate della categoria gestori o titolari di campeggi;
- f) n°1 rappresentante della categoria gestori della ristorazione;
- g) n° 1 rappresentante della categoria titolari di agenzia di viaggi, e intermediari turistici;
- h) n°1 rappresentate della categoria gestori di stabilimenti balneari;
- i) n° 1 rappresentante della categoria titolari o gestori di taxi, autonoleggio e transfert;
- l) n°2 rappresentanti delle associazioni socio-culturali e di sviluppo del territorio e di comitati di enti di propaganda turistica, operanti nel territorio di Santa Croce Camerina.

Art.5
Nomina

A seguito di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, i soggetti di cui ai punti b-c-d-e-f-g-h-i-j-k, interessati a far parte della Consulta comunale per il turismo, devono presentare apposita richiesta al Sindaco.

1) Alle associazioni di cui ai punti b-c-d-e,f-g-h-i-j-k dell'Art.4, che hanno presentato richiesta, accertati i requisiti, viene richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti. A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 20 gg. dal ricevimento della richiesta di designazione.

2) Il Sindaco con proprio provvedimento, sulla base delle designazioni ricevute, nomina i membri componenti della consulta effettivi e supplenti e, contestualmente, ne convoca la seduta di insediamento.

3) In caso di mancata designazione da parte delle Associazioni, il Sindaco, rispettando la caratteristica di rappresentanza, provvederà alla nomina del componente non designato.

4) Tutti i componenti dell'assemblea non possono essere amministratori del Comune di Santa Croce, e la loro impresa, società, associazione, cooperativa, consorzio deve operare in questo comune.

Art.6
Insediamento

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Successivamente si procede alla nomina del Segretario della Consulta. La carica è ricoperta dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Turismo, con funzione verbalizzante.

Art.7
Assemblea

- 1) All'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, gli operatori economici, turistici ed altri soggetti utili a migliorare il quadro operativo della stessa, senza diritto di voto.
- 2) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
- 3) I componenti effettivi assenti sono sostituiti dai loro supplenti.
- 4) Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 5) L'Assemblea si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- 6) I verbali di ogni adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati agli atti del Comune.

Art.8
Status giuridico dei componenti

- 1) i componenti della Consulta durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
- 2) La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o a rimborsi spese di qualsiasi natura.

Art.9
Convocazione della Consulta

La Consulta è convocata almeno una volta ogni 180 gg. su invito del Presidente.
La Consulta può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, ed in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti che ne fanno parte .
L'avviso della riunione con l'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo PEC, fax, posta elettronica, o con raccomandata con un preavviso di almeno 7 gg.
In casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta, anche telefonicamente, con un preavviso di 2 gg. dalla seduta.

Art.10
Durata della consulta

- 1) La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
- 2) Durante i periodi di vacatio amministrativo, o di eventuale commissariamento comunale, la Consulta continua ad esercitare i propri compiti, collaborando con gli organi che in quel periodo reggono la regolare Amministrazione.

Art 11
Decadenza e dimissioni

- a) I componenti della Consulta per il Turismo sono dichiarati decaduti, per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente, o dopo 2 assenze consecutive non giustificate.
- b) I componenti decaduti o dimissionari sono surrogati entro 1 mese da altri componenti nominati dalla stessa categoria di appartenenza del dimissionario o decaduto.
- c) Sono dichiarati decaduti i rappresentanti di categoria, di associazioni o di comitati che cessino la loro attività durante la legislatura.

Art.12
Sede della Consulta

La sede della Consulta per il Turismo è presso la casa comunale ed ivi, di regola, si riunisce l'Assemblea.

Art.13
Nomina transitoria

1)In sede di prima applicazione, entro 30gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco trasmette, sulla base delle designazioni ricevute, copia del Regolamento a tutti i componenti della consulta.

L'Amministrazione Comunale, altresì provvede, sempre entro 30 gg., alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio.

2)Entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco procede all'insediamento della Consulta.

Art. 14
Modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta per il Turismo, potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.15
Disposizioni finali

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall'art. 10 delle *Disposizioni sulla Legge in Generale* (preleggi – codice civile).

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia.

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Chiedono che venga emendata

le proposte dell'Amministrazione al punto
5 dell'edg. con le seguenti modifiche, viste

l'art. 12, comma 3 delle circoscrizioni n. 8

dell'8 MARZO 1964 - G.U.R.S. 26 MARZO 1964, n. 16

"~~PER ASSERE~~ ~~LE~~ ~~ZONCULAZIA~~ ~~CONTRARI~~, ALLE CATA ACS PRESENTE,
CON LE SEGUENTI MODIFICHE:

1) ART. 4 comma e) SOSTITUITO CON: " IL SINDACO O, IN
ESSE DI ASSENZA, DA UNO DEI RAPPRESENTANTI DAL COMITATO B) o DAL COMITATO C)


2) ART. 5 comma 1) ~~INSENTE~~ SOSTITUIRE LE LETTERE J-K CON LA LETTERA
C)

3) ART. 6 ~~CON~~ SOSTITUIRE "FUNZIONARIO RESPONSABILE" CON
"ISTRUTTORE ~~AMMINISTRATIVO~~"

4) ART. 5 comma 4 ~~AGGIUNGERE~~ ~~IL~~ ~~CONTRARIO~~ ~~AL~~ ~~COMITATO~~ ~~B)~~ ~~AL~~ ~~COMITATO~~ ~~C)~~ ACS PARTE
FINALE "E COMUNE DI RESUSA".

ASNECCO 

CARRINO 

I CONSIGLIERI COMUNALI
 SCHIRPINI

 ZAGO

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 8 marzo 1994, n. 7

G.U.R.S. 26 marzo 1994, n. 16

Norme relative a commissioni, aziende, istituzioni ed enti operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati e ad altri enti ed organismi esterni. Innovazioni introdotte con le disposizioni delle leggi regionali 26 agosto 1992, n. 7 e 1 settembre 1993, n. 26.

Alle amministrazioni comunali

Alle province regionali

e, p.c.

AI CO.RE.CO.

- sezione centrale

- sezioni provinciali

Alla Presidenza della Regione

All'Assemblea regionale - Ufficio di Presidenza

Agli Assessorati regionali

Al Commissario dello Stato nella Regione

Al Ministero dell'interno

- Direzione generale amministrazione civile

- Direzione centrale delle autonomie

Alle Prefetture della Sicilia

All'ANCI - Sezione Sicilia

All'Unione regionale province siciliane

Le leggi regionali 26 agosto 1992, n. 7 e 1 settembre 1993, n. 26, ad integrazione e sistemazione dell'assetto organizzativo-istituzionale locale della precedente legge 11 dicembre 1991, n. 48, hanno introdotto innovazioni anche in materia di competenze ed incapacità relative a nomine ed elezioni presso commissioni, aziende, istituzioni ed enti operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, e ad altri enti ed organismi esterni.

La presente circolare, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione, riguarda detto specifico settore e intende risolvere le problematiche e le gravi incertezze insorte in sede di applicazione delle nuove disposizioni introdotte, alla stregua anche delle

indicazioni, previamente attivate, date dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 636/93 dell'11 gennaio 1994.

Si premette che le disposizioni prese in esame e le tematiche affrontate non riguardano i comuni e le province regionali nei quali non si sono effettuate la prima elezione diretta degli organi monocratici e la contemporanea elezione dei consigli, secondo quanto espressamente disposto dagli artt. 35, comma 2, della legge regionale n. 7/92, come interpretato anche dall'art. 46 della legge regionale n. 26/93 e 63, commi 2 e 3, della medesima legge regionale n. 26/93.

Si riportano, di seguito, per quanto concerne le amministrazioni comunali, le disposizioni degli artt. 12, comma 3, 13, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 2 della legge regionale n. 7/92, come rispettivamente integrati o modificati con gli artt. 40, comma 1, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge regionale n. 26/93:

Art. 12, comma 3:

3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.

Art. 13, commi 1 e 2:

1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.

2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Art. 26, commi 1 e 2:

1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco.

2. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.

Si riportano, altresì, per quanto concerne le province regionali, le disposizioni degli artt. 32, comma 4, e 34, commi 1 e 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituiti con gli artt. 22 e 24 della legge regionale n. 26/93.

Art. 32, comma 4:

4. Gli assessori e i consiglieri provinciali non possono essere nominati dal presidente della provincia o eletti dal consiglio provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della provincia.

Art. 34, commi 1 e 4:

1. Il presidente rappresenta la provincia regionale; convoca e presiede la giunta; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del segretario e dei dirigenti. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

4. Si applicano al presidente della provincia le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Si aggiunge che le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/91, riguardano "la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati".

Le problematiche insorte e poste all'Assessorato hanno riguardato:

1) per le nomine interne o ad incidenza tecnica interna, trasferite dai consigli al sindaco e al presidente della provincia regionale (artt. 26, comma 1, della legge regionale n. 7/92 e 34, comma 4, della legge regionale n. 9/86), la sussistenza dell'obbligo di una predesignazione da parte dei medesimi consigli, le modalità di tale predesignazione e l'esclusione dei consiglieri e degli assessori;

2) per le nomine dei componenti degli organi consultivi dei comuni, attribuite al sindaco (art. 13, comma 1, della legge regionale n. 7/92), la cessazione, nella composizione dei collegi, della cosiddetta rappresentanza politica (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92), con conseguente riduzione dei componenti;

3) per le elezioni (o nomine) effettuate in precedenza presso gli organi consultivi dei comuni, l'incidenza del divieto di farne parte (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92) con l'entrata in vigore della legge introduttiva n. 26/93 (21 settembre 1993);

4) per le elezioni o nomine di tipo gestionale diverse da quelle indicate al n. 1, cioè per quelle di rappresentanza tecnica esterna, il riconoscimento di una competenza ai consigli ove disposizioni espressamente la disciplinino (artt. 13, comma 1, della legge regionale n. 7/92, e 34, comma 1, della legge regionale n. 9/86);

5) anche per le elezioni o nomine di cui al punto n. 4) l'incidenza del divieto statuito per gli assessori di una integrazione normativa (legislativa o statutaria e i consiglieri (artt. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92 e 32, comma 4, della legge regionale n. 9/86) su atti pregressi adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/93 (21 settembre 1993);

6) per le commissioni non consultive dei comuni e per le commissioni in generale delle province regionali, restando ovviamente escluse le commissioni consiliari (art. 31, comma 4, della legge n. 142/90, come sostituito con l'art. 1, lett. e, n. 4, della legge regionale n. 48/91), la riconduzione della competenza ai consigli ove disposizioni di legge espressamente la disciplinino;

7) l'incidenza dello statuto in tema di attribuzione di competenze e anche dei regolamenti locali in tema di integrazione disciplinare nel settore in esame.

Le soluzioni correttamente applicative delle citate norme, che si indicano e che vanno adottate con urgenza per evitare indugi ulteriori e ritardi nell'azione amministrativa degli enti locali con danni alle utenze interessate, sono le seguenti:

A) per quanto concerne il punto 1, il Consiglio di giustizia amministrativa, interpellato al riguardo, ha espresso l'orientamento che l'organo monocratico ha "un potere pieno di nomina e di designazione.

Ciò comporta che il consiglio comunale o provinciale non solo non ha un obbligo di predesignazione ma non ha neanche la facoltà in tal senso: la scelta della persona da nominare o da designare è rimessa esclusivamente al sindaco e al presidente della provincia regionale. Criteri, e quindi limiti, al sindaco e al presidente della provincia per la nomina o la designazione possono essere posti, oltre che ovviamente con leggi, con lo statuto e con i regolamenti degli enti".

Per quanto concerne il numero dei soggetti da nominare, nelle more di un adeguamento normativo e in tema di materie delegificate, si richiama l'art. 23 della legge n. 142/90, introdotto con l'art. 1 della legge regionale n. 48/91, questo Assessorato rileva che non possono che essere applicate le vigenti ed attuali disposizioni.

Per tutte le nomine trovano applicazione i divieti disciplinati dagli artt. 12, comma 3, e 13, comma 2, della legge regionale n. 7/92 e 32, comma 4, della legge regionale n. 9/86;

B) per quanto concerne il punto 2, ha evidenziato il C.G.A. che lo scorporo delle rappresentanze politiche voluto dal legislatore regionale "va posto e risolto con riferimento alle specifiche norme che regolano la composizione dei singoli organi consultivi, che il venir meno della rappresentanza politica faccia venir meno la ragione stessa dell'organo o ne paralizzi la funzionalità in attesa di un adeguamento normativo".

Osserva questo Assessorato, al riguardo, che l'esame delle disposizioni riguardanti le commissioni consultive dei comuni non riscontra, con la sottrazione delle individuate rappresentanze politiche, le remore evidenziate dal C.G.A. e che, pertanto, tali collegi devono continuare a funzionare con numero ridotto nelle more di una integrazione normativa (legislativa o statutaria o regolamentare) che fissi l'integrabilità e ne stabilisca i criteri di scelta (ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1992). Tale integrazione dovrà comunque evitare, per non ledere la ratio dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92, mere nomine di rappresentanti del sindaco in sostituzione di quelle pregresse degli assessori e dei consiglieri (politiche, conseguentemente).

La nuova disciplina dovrà egualmente riguardare l'adeguamento tecnico delle disposizioni che prevedono rappresentanze politiche simili (soggetti rappresentanti la maggioranza o la minoranza del consiglio comunale, non facenti parte di tale consesso).

I superiori principi valgono, ad esempio, per le commissioni edilizie e per le commissioni per il recupero edilizio sul cui funzionamento non incide la delegittimazione dei componenti consiglieri ed assessori comunali (art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e art. 29 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37).

Eguale soluzione va data relativamente alla commissione consultiva per gli anziani (cfr. art. 3 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 27);

C) per quanto concerne i punti 3 e 5, il C.G.A. ha evidenziato che la "perdita delle capacità di essere nominati od eletti componenti di organi consultivi, comporta la perdita delle capacità a continuarne a farne parte, e quindi la decadenza se già nominati od eletti (le stesse considerazioni valgono per la nomina o l'elezione per incarichi c/o enti di cui agli artt. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92 e 32, comma 4, della legge regionale n. 9/86)".

Ciò non vale, ovviamente, per componenti nominati od eletti al di fuori dell'ambito dei consiglieri e degli assessori;

D) per quanto concerne i punti 4 e 6, restano confermati i limiti alla competenza generale dei sindaci e dei presidenti delle province regionali ove disposizioni le riservino ad organi diversi (nella fattispecie: consiglio comunale e provinciale).

Il riferimento tecnico è agli artt. 13, comma 1, della legge regionale n. 7/92 e 34, comma 1, della legge regionale n. 9/86, di ricalzo, agli artt. 12, comma 3, della legge regionale n. 7/92 e 32, comma 4, della legge regionale n. 9/86.

Ha rilevato poi il C.G.A., nella considerazione che le norme che stabiliscono incapacità sono di stretta interpretazione e non ne è consentita l'estensione analogica, che nessun divieto di nomina o di elezione, in quanto non previsto, è configurabile per gli assessori ed i consiglieri a componenti di organi consultivi della provincia.

Per le commissioni non consultive dei comuni, e si fa esplicito riferimento, ad esempio, alla commissione elettorale (cfr. artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni) e alla commissione disciplinata dall'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, nonchè per le commissioni in generale delle province nessuna innovazione risulta, quindi, introdotta dalle disposizioni prese in esame.

Per le commissioni, anche non consultive, dei comuni rimangono ovviamente i limiti statuiti nell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 7/92;

E) per quanto concerne, infine, il punto 7, il C.G.A. ha rilevato che precedenti assetti di competenza disciplinati dalla legge o dagli statuti possono essere mutati da disposizioni legislative, come quelle richiamate ed oggetto di esame, mentre gli statuti "invece devono rispettare le attribuzioni di una specifica competenza operate da dette norme di legge (o successive), che costituiscono fonte normativa di livello superiore, e possono operare in materia solo negli spazi da questi lasciati liberi".

Per tali spazi o ambiti di esplicazione da parte di atti di normazione secondaria (statuti e regolamenti) locali, si richiamano le considerazioni contenute nelle precedenti lettere A e B.

Nell'esame delle innovazioni normative sopra descritte, va altresì rilevato che:

a) le determinazioni adottate dal sindaco e dal presidente della provincia regionale, come qualsiasi altro atto di tali organi, sono esenti da controllo (cfr. oltre disposizioni riportate nella circolare, art. 45, comma 1, della legge regionale n. 26/93);

b) per le nomine trasferite ai sindaci e ai presidenti delle province regionali dagli artt. 26, comma 1, della legge regionale n. 7/92 e 34, comma 4, della legge regionale n. 9/86, il potere di revoca è previsto soltanto in caso di successione nella carica di sindaco o di presidente della provincia regionale (art. 26, comma 2, della legge regionale n. 7/92);

c) circa l'individuazione, sotto il profilo delle competenze, degli "enti operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati", appare chiaro che vanno ricomprese nelle competenze degli organi monocratici le nomine presso le aziende e le istituzioni (per le quali si ribadisce la necessità di una puntuale disciplina in attuazione dell'art. 23 della legge n. 142/90, introdotto con l'art. 1 della legge regionale n. 48/91) e quelle riguardanti la forma gestionale della società per azioni, previamente decisa in sede consiliare. Nessun problema si pone, comunque, per i consorzi tra enti locali secondo quanto disposto dal comma 4 dell'introdotta art. 25 della legge n. 142/90.

Per quanto riguarda il riferimento all'ambito comunale è da ritenersi che lo stesso sia da intendersi in senso territoriale. Per gli enti operanti al di fuori di tale ambito e non legati al comune da rapporti di dipendenza o di controllo, la soluzione si pone in dipendenza di eventuali norme legislative e speciali, in mancanza delle quali la competenza del sindaco va riconosciuta in quanto generale. Eguale criterio di interpretazione ricorre per l'ambito provinciale;

d) per le commissioni consultive comunali, le competenze riconosciute ai sindaci non derogano il periodo di scadenza dei collegi secondo la disciplina regolamentare o legislativa vigente;

e) l'incapacità disciplinata coinvolge soggetti aventi pregressa legittimazione nel possesso, all'atto della nomina, e nella conservazione, durante il mandato, della carica di consigliere o di assessore;

f) per le nomine ed elezioni rimaste ai consigli, il parametro per l'individuazione della maggioranza e della minoranza è la composizione dei collegi quale risulta dalla consultazione elettorale (riferimento alla lista o alla coalizione di liste vincente per la minoranza). In relazione all'incapacità disciplinata dei consiglieri, la votazione consiliare presuppone la predesignazione dei soggetti da scegliere.

L'Assessore: ORDILE



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della " Consulta Comunale per il Turismo "

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR 62 DEL 27.07.2017.

Art.1

Costituzione

Il Comune di Santa Croce Camerina riconosce il turismo, risorsa primaria e fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio, e intende promuovere e sostenere ogni azione ed iniziativa atta a valorizzare tale settore.

Per raggiungere tali obiettivi, viene istituita la "Consulta Comunale per il Turismo", organismo consultivo e di confronto dell'Ente, quale strumento di partecipazione che collabora con l'Amministrazione Comunale nell'elaborazione di politiche di promozione del territorio, e di sviluppo delle attività economiche connesse con il comparto turistico.

Art.2

Finalità

La Consulta Comunale per il Turismo si propone le seguenti finalità:

- a) contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul comparto turistico di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- b) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla promozione ed alla crescita del turismo;
- c) avanzare e suggerire strategie comunicative e di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri;
- d) presentare e prospettare idee e proposte atte a migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica locale;
- e) favorire e promuovere incontri volti allo sviluppo delle attività turistiche;
- f) formulare analisi e proposte su problemi generali del settore turistico;
- g) promuovere percorsi di formazione turistica per tutti gli operatori economici del territorio e per la cittadinanza attiva.

Art.3

Composizione della consulta

Sono organi della Consulta Comunale per il Turismo:

- 1) Il Presidente della Consulta
- 2) Il Segretario della Consulta
- 3) L'Assemblea dei componenti

Art.4
Componenti dell'Assemblea della Consulta

La Consulta Comunale per il Turismo è composta da:

- a) Il Sindaco o un suo assessore delegato, con funzione di Presidente;
- b) n°1 rappresentante della categoria degli albergatori;
- c) n°1 rappresentante della categoria gestori di agriturismo, e turismo rurale;
- d) n°1 rappresentante della categoria titolari di B&B, residence e strutture ricettive similari (affittacamere, appartamenti vacanze);
- e) n° 1 rappresentate della categoria gestori o titolari di campeggi;
- f) n°1 rappresentante della categoria gestori della ristorazione;
- g) n° 1 rappresentante della categoria titolari di agenzia di viaggi, e intermediari turistici;
- h) n°1 rappresentate della categoria gestori di stabilimenti balneari;
- i) n° 1 rappresentante della categoria titolari o gestori di taxi, autonoleggio e transfert;
- l) n°2 rappresentanti delle associazioni socio-culturali e di sviluppo del territorio e di comitati di enti di propaganda turistica, operanti nel territorio di Santa Croce Camerina.

Art.5
Nomina

A seguito di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, i soggetti di cui ai punti b-c-d-e-f-g-h-i-l interessati a far parte della Consulta comunale per il turismo, devono presentare apposita richiesta al Sindaco.

1) Alle associazioni di cui ai punti b-c-d-e-f-g-h-i-l dell'Art.4, che hanno presentato richiesta, accertati i requisiti, viene richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti. A tale adempimento le stesse provvedono entro il termine di 20 gg. dal ricevimento della richiesta di designazione.

2) Il Sindaco con proprio provvedimento, sulla base delle designazioni ricevute, nomina i membri componenti della consulta effettivi e supplenti e, contestualmente, ne convoca la seduta di insediamento.

3) In caso di mancata designazione da parte delle Associazioni, il Sindaco, rispettando la caratteristica di rappresentanza, provvederà alla nomina del componente non designato.

4) Tutti i componenti dell'assemblea non possono essere amministratori del Comune di Santa Croce, e la loro impresa, società, associazione, cooperativa, consorzio deve operare in questo comune.

Art.6
Insedimento

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

Successivamente si procede alla nomina del Segretario della Consulta. La carica è ricoperta dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Turismo, con funzione verbalizzante.

Art. 7
Assemblea

- 1) All'assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, gli operatori economici, turistici ed altri soggetti utili a migliorare il quadro operativo della stessa, senza diritto di voto.
- 2) Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
- 3) I componenti effettivi assenti sono sostituiti dai loro supplenti.
- 4) Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, a parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 5) L'Assemblea si riunisce, discute e vota, sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- 6) I verbali di ogni adunanza, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati agli atti del Comune.

Art. 8
Status giuridico dei componenti

- 1) i componenti della Consulta durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
- 2) La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o a rimborsi spese di qualsiasi natura.

Art. 9
Convocazione della Consulta

La Consulta è convocata almeno una volta ogni 180 gg. su invito del Presidente.
La Consulta può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, ed in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti che ne fanno parte .
L'avviso della riunione con l'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo PEC, fax, posta elettronica, o con raccomandata con un preavviso di almeno 7 gg.
In casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere fatta, anche telefonicamente, con un preavviso di 2 gg. dalla seduta.

Art. 10
Durata della consulta

- 1) La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.
- 2) Durante i periodi di vacatio amministrativo, o di eventuale commissariamento comunale, la Consulta continua ad esercitare i propri compiti, collaborando con gli organi che in quel periodo reggono la regolare Amministrazione.

Art 11
Decadenza e dimissioni

- a) I componenti della Consulta per il Turismo sono dichiarati decaduti, per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Presidente, o dopo 2 assenze consecutive non giustificate.
- b) I componenti decaduti o dimissionari sono surrogati entro 1 mese da altri componenti nominati dalla stessa categoria di appartenenza del dimissionario o decaduto.
- c) Sono dichiarati decaduti i rappresentanti di categoria, di associazioni o di comitati che cessino la loro attività durante la legislatura.

Art.12
Sede della Consulta

La sede della Consulta per il Turismo è presso la casa comunale ed ivi, di regola, si riunisce l'Assemblea.

Art.13
Nomina transitoria

1)In sede di prima applicazione, entro 30gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Sindaco trasmette, sulla base delle designazioni ricevute, copia del Regolamento a tutti i componenti della consulta.

L'Amministrazione Comunale, altresì provvede, sempre entro 30 gg., alla sua pubblicazione sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio.

2)Entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Sindaco procede all'insediamento della Consulta.

Art. 14
Modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta per il Turismo, potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.15
Disposizioni finali

Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione dei 15 giorni, come previsto dall'art. 10 delle *Disposizioni sulla Legge in Generale* (preleggi – codice civile).

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Pietro Mandarà

Il Consigliere Anziano
f.to Antonella Galuppi

Il Segretario Comunale
f.to Francesco Piro

Il Messo Comunale **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale il giorno _____ per rimanervi fino al _____ per quindici giorni consecutivi. (art.11 L.R.44/91)

Data _____ **Il Messo Comunale** _____

Il Messo Comunale **ATTESTA** che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata affissa all'Albo Pretorio cartaceo comunale dal giorno _____ al _____

Data _____ **Il Messo Comunale** _____

SI ATTESTA che il presente atto è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, legge 18 giugno 2009,n.69).

Data _____ **Il Responsabile** _____

Il Segretario Comunale, viste le superiori attestazioni di pubblicazione

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio cartaceo e all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

Data _____ **Il Segretario Comunale** _____

LA DELIBERAZIONE E' ESECUTIVA, L.R. 44/91 e successive modifiche (Art. 4 L.R. 23/97)

- Dichiarata di E.I. (art.12 comma 2)
- Decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione (Art. 12 comma 1)

Data _____ **Il Segretario Comunale**
